



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 3 maggio 2013 (08.05)
(OR. en)**

8867/13

**Fascicolo interistituzionale:
2011/0341B (COD)**

LIMITE

**FISC 75
CODEC 908
ECOFIN 306**

NOTA

della: Presidenza
al: COREPER

doc. prec.: 5508/13 FISC 14 CODEC 115 ECOFIN 37

Oggetto: Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma d'azione per l'imposizione fiscale nell'Unione europea per il periodo 2014-2020 (Fiscalis 2020) e abroga la decisione n. 1482/2007/CE - Esame di un testo di compromesso in vista di un accordo parziale

1. Il 14 novembre 2011 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma d'azione per la dogana e l'imposizione fiscale nell'Unione europea per il periodo 2014-2020 (FISCUS) e abroga le decisioni n. 1482/2007/CE e n. 624/2007/CE (doc. 16901/11 FISC 139 UD 313 CODEC 2024).
2. Il 4 settembre 2012 la Commissione ha presentato una proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma d'azione per l'imposizione fiscale nell'Unione europea per il periodo 2014-2020 (Fiscalis 2020) e abroga la decisione n. 1482/2007/CE (doc. 13346/12 FISC 117 CODEC 2043).

3. Il Comitato economico e sociale europeo ha espresso il proprio parere il 22 febbraio e il 14 novembre 2012.
4. La proposta modificata è stata esaminata dal Gruppo "Questioni fiscali" (Imposizione diretta ed indiretta) e dai Consiglieri/Addetti fiscali delle Rappresentanze permanenti e sono state presentate varie proposte di compromesso.
5. Il 24 gennaio 2013 il Coreper ha convenuto l'orientamento generale parziale del Consiglio e ha invitato la presidenza a proseguire i negoziati con il Parlamento europeo sulla scorta di tale orientamento generale parziale al fine di pervenire a un accordo in prima lettura (doc. 5508/13 FISC 14 CODEC 115 ECOFIN 37).
6. Sono stati organizzati vari triloghi tra il Consiglio, il Parlamento europeo e la Commissione i cui risultati sono stati discussi in sede di Consiglio dai Consiglieri /Addetti fiscali delle Rappresentanze permanenti.
7. Le discussioni sono sfociate nel testo di compromesso sul regolamento FISCALIS 2020 riportato nell'allegato I. Il testo di compromesso esclude l'articolo 11, paragrafo 1, che si riferisce al quadro finanziario pluriennale (QFP) e dovrà essere messo a punto in una fase successiva (v. paragrafo 1 tra parentesi).
8. Il testo di compromesso è accettabile per il gruppo negoziale del Parlamento europeo che considera conclusi i negoziati.
9. Sulla scorta dei lavori a livello di gruppo, la presidenza ha rilevato che quasi tutte le delegazioni in sede di Consiglio possono appoggiare il testo di compromesso, insieme con la dichiarazione riportata nell'allegato II.

10. La presidenza ha inoltre rilevato che, a livello di gruppo, due delegazioni desiderano modificare l'articolo 12, paragrafo 3, che varie delegazioni vi si oppongono e che la Commissione ha espresso dubbi su alcuni punti specifici del testo di compromesso.
11. Si raccomanda pertanto che il Comitato dei Rappresentanti permanenti:
- approvi il testo di compromesso riportato nell'allegato I, salvo l'articolo 11, paragrafo 1 connesso al QFP che sarà messo a punto successivamente;
 - inviti la presidenza a finalizzare al più presto le discussioni con il Parlamento europeo in ordine all'articolo 11, paragrafo 1;
 - confermi che la presidenza può informare il Parlamento europeo che, qualora quest'ultimo adottasse la sua posizione in prima lettura - figurante nell'allegato I - il Consiglio la approverebbe. L'atto sarà adottato nella versione che corrisponde alla posizione del Parlamento europeo, fatti salvi la conclusione delle discussioni sull'articolo 11, paragrafo 1, il rispetto del principio "nessun accordo senza un accordo su tutto" e la revisione da parte del gruppo dei giuristi-linguisti di entrambe le istituzioni;
 - approvi il testo del progetto di dichiarazione riportato nell'allegato II e da iscrivere nel processo verbale del Consiglio che adotterà formalmente il regolamento Fiscalis 2020.

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce un programma di azione destinato a migliorare il funzionamento dei sistemi di imposizione nell'Unione europea per il periodo 2014-2020 (Fiscalis 2020) e abroga la decisione n. 1482/2007/CE

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 114 e 197,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

¹ GU C [...] del [...], pag.

- (1) Il programma d'azione pluriennale per l'imposizione fiscale in vigore prima del 2014 ha notevolmente contribuito ad agevolare e potenziare la cooperazione tra le autorità fiscali dell'Unione. Il valore aggiunto del programma è stato riconosciuto dalle amministrazioni fiscali dei paesi partecipanti¹. Le sfide individuate per il prossimo decennio non possono essere affrontate se gli Stati membri non guardano al di là delle frontiere del loro territorio amministrativo e cooperano intensamente con le loro 26 controparti. Il programma Fiscalis 2020, attuato dalla Commissione in cooperazione con i paesi partecipanti, offre agli Stati membri un quadro a livello dell'Unione per sviluppare tali attività di cooperazione, il quale è più efficiente sotto il profilo dei costi rispetto al quadro di cooperazione individuale che ciascun Stato membro istituirebbe su base bilaterale o multilaterale. È pertanto opportuno garantire il proseguimento di tale programma attraverso l'istituzione di un nuovo programma nel medesimo ambito.
- (1 bis) Il programma in quanto tale e il suo successo sono cruciali nella presente situazione economica e devono sostenere la cooperazione nelle materie fiscali.
- (1 ter) È riconosciuto che il programma Fiscalis contribuisce alla tutela degli interessi finanziari degli Stati membri dell'Unione e dei contribuenti.
- (2) Si prevede che le attività del programma, ovvero i sistemi d'informazione europei, le azioni congiunte per i funzionari delle autorità fiscali e le iniziative comuni di formazione, contribuiranno alla realizzazione della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva² rafforzando il funzionamento del mercato interno, fornendo un quadro per il sostegno delle attività che potenziano la capacità amministrativa delle autorità fiscali e incentivando il progresso tecnico e l'innovazione. Nel definire un quadro di riferimento per le attività mirate ad aumentare l'efficienza delle autorità fiscali, a rafforzare la competitività delle imprese, ad incentivare l'occupazione e a contribuire alla tutela degli interessi finanziari ed economici degli Stati membri dell'Unione e dei contribuenti, il programma consoliderà attivamente il funzionamento dei sistemi di imposizione nel mercato interno contribuendo alla graduale eliminazione degli ostacoli e delle distorsioni presenti all'interno del mercato.

¹ Riferimento alla/e valutazione/i finale/intermedia/e.

² COM(2010) 2020.

- (3) Il campo d'applicazione del programma Fiscalis 2020 deve essere allineato alle esigenze attuali in modo da concentrare l'attenzione su tutte le imposte armonizzate a livello di Unione e su altre imposte purché siano pertinenti per il mercato interno e per la cooperazione amministrativa tra gli Stati membri.
- (4) Per sostenere il processo di adesione e associazione da parte di paesi terzi, occorre che il programma sia aperto alla partecipazione dei paesi aderenti e candidati nonché di potenziali candidati e paesi partner della politica europea di vicinato¹ se vengono rispettate alcune condizioni e la loro partecipazione sostiene solamente le attività del programma intese a lottare contro la frode fiscale e l'evasione fiscale e a contrastare la pianificazione fiscale aggressiva. In considerazione della crescente interconnettività dell'economia globale, il programma deve continuare a prevedere la possibilità di invitare esperti esterni per contribuire alle attività del programma. Gli esperti esterni, quali rappresentanti di autorità governative, operatori economici e relative organizzazioni o rappresentanti di organizzazioni internazionali devono essere invitati solo qualora il loro contributo sia ritenuto essenziale per la realizzazione degli obiettivi del programma.
- (5) Gli obiettivi e le priorità del programma tengono conto dei problemi e delle sfide individuati per l'imposizione fiscale nel prossimo decennio. Il programma deve continuare a svolgere un ruolo in aree essenziali come l'attuazione coerente della legislazione dell'Unione nel settore della fiscalità, garantendo lo scambio di informazioni, sostenendo la cooperazione amministrativa e accrescendo la capacità amministrativa delle autorità fiscali. Date le dinamiche problematiche delle nuove sfide individuate, è opportuno dare maggiore rilievo al sostegno alla lotta contro la frode fiscale, l'evasione fiscale e la pianificazione fiscale aggressiva. Si deve porre l'accento anche sulla riduzione degli oneri amministrativi per le autorità fiscali, sulla riduzione dei costi di adeguamento alla normativa per i contribuenti, e sulla prevenzione dei casi di doppia imposizione.
- (5 bis) A livello operativo, il programma deve attuare, utilizzare e sostenere i sistemi d'informazione europei, sostenere le attività di cooperazione amministrativa, rafforzare le capacità e le competenze dei funzionari fiscali, migliorare la comprensione e l'attuazione della legislazione dell'Unione in materia fiscale e sostenere il miglioramento delle procedure amministrative e la condivisione e diffusione delle buone prassi amministrative. Tali obiettivi devono essere conseguiti dando rilievo al sostegno alla lotta contro la frode fiscale, l'evasione fiscale e la pianificazione fiscale aggressiva.

¹ COM(2004) 373.

- (6) Gli strumenti applicati nel programma precedente devono essere integrati al fine di rispondere adeguatamente alle sfide che attendono le autorità fiscali nel prossimo decennio e rimanere al passo con gli sviluppi della legislazione dell'Unione. Il programma deve comprendere: controlli bilaterali o multilaterali e altre forme di cooperazione amministrativa previste nella pertinente legislazione dell'Unione sulla cooperazione amministrativa; squadre di esperti; azioni per lo sviluppo delle capacità dell'amministrazione pubblica che prevedano formazione specifica e specializzata nel settore della fiscalità per gli Stati membri esposti a circostanze particolari ed eccezionali che giustificano tali azioni mirate, e, ove necessario, studi e attività di comunicazione comuni volte a sostenere l'attuazione del diritto dell'Unione nel settore della fiscalità.
- (7) I sistemi d'informazione europei rivestono un ruolo cruciale nel connettere tra di loro le autorità fiscali rafforzando così i sistemi di imposizione in seno all'Unione ed è pertanto opportuno continuare a finanziarli e a migliorarli nell'ambito del programma. Inoltre, deve essere possibile includere nel programma nuovi sistemi d'informazione in materia fiscale istituiti ai sensi della legislazione dell'Unione. I sistemi d'informazione europei devono basarsi, ove appropriato, su modelli di sviluppo e su un'architettura informatica condivisi.
- (8) Nel contesto del più ampio miglioramento della cooperazione amministrativa e del sostegno alla lotta contro la frode fiscale, l'evasione fiscale e la pianificazione fiscale aggressiva, può essere utile per l'Unione concludere con i paesi terzi accordi che consentano loro di avvalersi delle componenti unionali dei sistemi di informazione europei a sostegno di uno scambio sicuro di informazioni tra detti paesi e gli Stati membri nel quadro di accordi fiscali bilaterali.
- (9) Il programma deve anche realizzare attività formative comuni. Esso deve continuare ad aiutare i paesi partecipanti a rafforzare le competenze e le conoscenze professionali in materia di fiscalità attraverso contenuti formativi potenziati sviluppati congiuntamente e destinati ai funzionari fiscali nonché agli operatori economici. A tal fine l'attuale approccio formativo comune del programma Fiscalis, basato principalmente sullo sviluppo centralizzato di metodi di apprendimento online, deve evolvere in un programma variegato di sostegno formativo per l'Unione.

- (10) Il programma deve coprire un periodo di sette anni, così da allinearne la durata a quella del quadro finanziario pluriennale di cui al regolamento (UE) n. xxx del Consiglio, del xxx, che delinea il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020¹.
- (11) Per l'intera durata del programma occorre stabilire una dotazione finanziaria che costituisca il punto di riferimento primario per l'autorità di bilancio durante la procedura annuale di bilancio, ai sensi del punto [17] dell'accordo interistituzionale del XX/YY/201Z tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria.
- (12) In linea con l'impegno della Commissione, delineato nella comunicazione sulla revisione del bilancio del 2010², di mirare alla coerenza e semplificazione dei programmi di finanziamento, se le attività previste nel programma perseguono obiettivi comuni a diversi strumenti di finanziamento, escludendo tuttavia il doppio finanziamento, le risorse devono essere condivise con altri strumenti di finanziamento dell'Unione.
- (13) Le misure necessarie all'attuazione finanziaria del presente regolamento sono adottate in conformità del regolamento (CE, Euratom) n. xxx/20xx del Consiglio, del xxx, sul regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, e del regolamento (CE, Euratom) n. xxx/20xx della Commissione, del xxx, che stabilisce le modalità dettagliate di esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. xxx/20xx del Consiglio, del xxx (*aggiungere i riferimenti del nuovo regolamento finanziario e dell'atto di esecuzione*).
- (13 bis) I paesi partecipanti sostengono i costi degli elementi nazionali del programma che comprendono tra l'altro le componenti non unionali dei sistemi d'informazione europei ed eventuali formazioni non facenti parte delle iniziative comuni di formazione.

¹ *Da completare.*

² COM(2010) 700.

- (13 ter) Considerando l'importanza che i paesi partecipanti partecipino pienamente alle azioni congiunte, è possibile prevedere, se necessario al fine di realizzare completamente gli obiettivi del programma, un tasso di cofinanziamento pari al 100% dei costi ammissibili per quanto riguarda le spese di viaggio e i costi per l'alloggio, i costi correlati all'organizzazione di eventi e alle diarie.
- (14) È necessario tutelare gli interessi finanziari dell'Unione con misure adeguate in tutto il ciclo di spesa, tra cui la prevenzione, l'individuazione e l'indagine relative a irregolarità, il recupero di fondi persi, erroneamente pagati o non correttamente impiegati e, se del caso, sanzioni.
- (15) Al fine di garantire condizioni uniformi per l'applicazione del presente regolamento, alla Commissione devono essere conferite competenze di esecuzione in merito all'istituzione dei programmi di lavoro annuali. Tali competenze devono essere esercitate conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione¹.
- (16) Gli obiettivi dell'azione da intraprendere, ossia l'istituzione di un programma pluriennale volto a migliorare il funzionamento dei sistemi di imposizione nel mercato interno, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri. Poiché gli Stati membri non possono garantire in modo efficiente la cooperazione e il coordinamento necessari al conseguimento dei suddetti obiettivi, l'Unione può adottare misure conformemente al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 TUE e istituire un programma pluriennale. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per il conseguimento di tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

¹ GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

- (17) È opportuno che la Commissione sia assistita dal comitato del programma Fiscalis 2020 per quanto concerne l'attuazione del programma.
- (17 bis) Al fine di facilitare la valutazione del programma si deve, sin dall'inizio, creare un quadro adeguato per il programma di monitoraggio. La Commissione, insieme ai paesi partecipanti, deve istituire indicatori adattabili e stabilire valori di riferimento predefiniti per il monitoraggio dei risultati delle attività del programma. Si deve effettuare una valutazione intermedia sul raggiungimento degli obiettivi del programma, la sua efficienza e il valore aggiunto europeo. Una valutazione finale deve, inoltre, valutare l'impatto a lungo termine e la sostenibilità degli effetti del programma. Si deve assicurare la piena trasparenza mediante la predisposizione di relazioni periodiche sul monitoraggio e la trasmissione di relazioni di valutazione ai legislatori.
- (18) La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, disciplina il trattamento dei dati personali svolto negli Stati membri nel contesto del presente regolamento e sotto la vigilanza delle autorità competenti degli Stati membri, in particolare delle autorità pubbliche indipendenti designate dagli Stati membri. Il regolamento (UE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati, disciplina il trattamento dei dati personali effettuato dalla Commissione nell'ambito del presente regolamento e sotto la vigilanza del Garante europeo della protezione dei dati. È opportuno che gli scambi o le trasmissioni di informazioni da parte delle autorità competenti avvengano conformemente alle norme sul trasferimento dei dati personali di cui alla direttiva 95/46/CE e che gli scambi o le trasmissioni di informazioni da parte della Commissione avvengano conformemente alle norme sul trasferimento dei dati personali di cui al regolamento (CE) n. 45/2001.

(19) Il presente regolamento sostituirà la decisione n. 1482/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che istituisce un programma comunitario inteso a migliorare il funzionamento dei sistemi di imposizione nel mercato interno (Fiscalis 2013) e che abroga la decisione n. 225/2002/CE¹. Tale decisione va pertanto abrogata,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo I
Disposizioni generali

Articolo 1

Oggetto

1. È istituito un programma di azione pluriennale "Fiscalis 2020" ("il programma"), destinato a migliorare il funzionamento dei sistemi di imposizione nel mercato interno e a sostenere la cooperazione al riguardo.

2. Il programma riguarda il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- (1) "autorità fiscali", le autorità pubbliche e gli altri organismi dei paesi partecipanti competenti per l'imposizione o per attività ad essa collegate;

¹ GU L 330 del 15.12.2007, pag. 1.

- (2) "esperti esterni":
- a) rappresentanti di autorità governative anche di paesi che non partecipano al programma ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, punti 1 e 2,
 - b) operatori economici e relative organizzazioni,
 - c) rappresentanti di organizzazioni internazionali o di altre organizzazioni interessate;
- (3) "imposizione fiscale" comprende le seguenti imposte:
- a) imposta sul valore aggiunto ai sensi della direttiva 2006/112/CE¹;
 - b) accise sull'alcole ai sensi della direttiva 92/83/CEE²;
 - c) accise sui prodotti del tabacco ai sensi della direttiva 2011/64/UE³;
 - d) imposte sui prodotti energetici e l'elettricità ai sensi della direttiva 2003/96/CE⁴;
 - e) altre imposte rientranti nella definizione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2010/24/UE⁵ purché siano pertinenti per il mercato interno e per la cooperazione amministrativa tra gli Stati membri.
- (4) "controllo bilaterale o multilaterale", il controllo coordinato dell'obbligazione tributaria di uno o più soggetti passivi collegati organizzato da due o più paesi partecipanti aventi interessi comuni o complementari, che comprenda almeno due Stati membri.

Articolo 3

Partecipazione al programma

1. I paesi partecipanti sono gli Stati membri e i paesi di cui al paragrafo 2, fermo restando il rispetto delle condizioni stabilite in tale paragrafo.

¹ GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

² GU L 316 del 31.10.1992, pag. 21.

³ GU L 176 del 5.7.2011, pag. 24.

⁴ GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51.

⁵ GU L 84 del 31.3.2010, pag. 1.

2. Il programma è aperto alla partecipazione dei seguenti paesi:
- (1) paesi aderenti, paesi candidati e potenziali candidati nei cui confronti si applichi una strategia di preadesione, conformemente ai principi generali e alle condizioni generali per la partecipazione di questi paesi ai programmi dell'Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni del Consiglio di associazione o accordi analoghi;
 - (2) paesi partner della politica europea di vicinato, a condizione che tali paesi abbiano raggiunto un livello sufficiente di ravvicinamento della legislazione in materia e dei metodi amministrativi a quelli dell'Unione. I paesi partner interessati partecipano al programma nel rispetto delle disposizioni da stabilire con essi in seguito alla stipula di accordi quadro relativi alla loro partecipazione ai programmi dell'Unione. La loro partecipazione deve sostenere solamente le attività del programma intese a lottare contro la frode fiscale e l'evasione fiscale e a contrastare la pianificazione fiscale aggressiva.

Articolo 4

Partecipazione alle attività del programma

Esperti esterni possono essere invitati a contribuire a determinate attività organizzate nell'ambito del programma laddove ciò sia essenziale per il raggiungimento degli obiettivi di cui agli articoli 5 e 6. Gli esperti sono selezionati dalla Commissione, insieme ai paesi partecipanti, in base alle loro competenze, esperienze e conoscenze pertinenti alle specifiche attività tenendo in considerazione potenziali conflitti di interessi e raggiungendo un equilibrio tra rappresentanti delle imprese ed esperti della società civile. L'elenco degli esperti selezionati è reso pubblico ed è regolarmente aggiornato.

Articolo 5

Obiettivo globale e obiettivo specifico

1. L'obiettivo globale del programma è quello di migliorare il corretto funzionamento dei sistemi di imposizione nel mercato interno accrescendo la cooperazione tra i paesi partecipanti, le loro autorità fiscali e i loro funzionari.
2. L'obiettivo specifico del programma è quello di sostenere la lotta contro la frode fiscale, l'evasione fiscale e la pianificazione fiscale aggressiva e l'attuazione della legislazione dell'Unione nel settore della fiscalità garantendo lo scambio di informazioni, sostenendo la cooperazione amministrativa e, ove necessario e appropriato, accrescendo la capacità amministrativa dei paesi partecipanti al fine di contribuire a ridurre gli oneri amministrativi delle autorità fiscali e i costi di adeguamento alla normativa per i contribuenti.
3. Il conseguimento di tali obiettivi è valutato in particolare sulla base degli indicatori seguenti:
 - (1) la disponibilità della rete comune di comunicazione e il completo accesso ad essa per i sistemi d'informazione europei;
 - (2) le reazioni dei paesi partecipanti riguardo ai risultati delle azioni del programma.

Articolo 6
Obiettivi operativi e priorità del programma

Gli obiettivi e le priorità operativi del programma sono i seguenti:

- a) attuare, migliorare, utilizzare e sostenere i sistemi d'informazione europei in materia fiscale;
- b) sostenere le attività di cooperazione amministrativa;
- c) potenziare le capacità e le competenze dei funzionari fiscali;
- d) migliorare la comprensione e l'attuazione della legislazione dell'Unione in materia fiscale;
- e) sostenere il miglioramento delle procedure amministrative e la condivisione delle buone prassi amministrative.

Tutti gli obiettivi e le priorità sopra menzionati sono conseguiti dando particolare rilievo al sostegno alla lotta contro la frode fiscale, l'evasione fiscale e la pianificazione fiscale aggressiva.

Capo II
Azioni ammissibili

Articolo 7

Azioni ammissibili

Nel rispetto delle condizioni del programma di lavoro annuale di cui all'articolo 14, il programma fornisce un sostegno finanziario per i seguenti tipi di azione:

- a) azioni congiunte:
- (1) seminari e workshop;
 - (2) gruppi di progetto, composti generalmente da un numero circoscritto di paesi, operativi per un periodo di tempo limitato per perseguire un obiettivo prefissato con un esito definito con precisione;
 - (3) controlli bilaterali o multilaterali e altre attività previste dalla normativa unionale sulla cooperazione amministrativa organizzati da due o più paesi partecipanti, comprendenti almeno due Stati membri, per effettuare un controllo coordinato dell'obbligazione tributaria di uno o più soggetti imponibili correlati;
 - (4) visite di lavoro organizzate dai paesi partecipanti o da un paese terzo per consentire ai funzionari di acquisire o accrescere le proprie competenze o conoscenze in ambito fiscale; per quanto concerne le visite di lavoro organizzate in paesi terzi, solo le indennità di viaggio e di soggiorno (alloggio e diaria) sono ammissibili nell'ambito del programma; la durata di tali visite non supera un mese;

- (5) squadre di esperti, ovvero forme di cooperazione strutturate, a carattere non permanente, in cui si aggregano competenze per svolgere mansioni in ambiti specifici, in particolare i sistemi di informazione europei, eventualmente con il sostegno di servizi di cooperazione on line, assistenza amministrativa, infrastrutture e attrezzature. Le squadre di esperti sono organizzate dalla Commissione in cooperazione con i paesi partecipanti e, salvo in casi debitamente giustificati, la loro durata non supera un anno;
 - (6) sviluppo di capacità dell'amministrazione pubblica e azioni di supporto;
 - (7) studi;
 - (8) progetti di comunicazione;
 - (9) ogni altra attività a sostegno degli obiettivi globali, specifici e operativi e delle priorità di cui agli articoli 5 e 6, purché la necessità di tali altre attività sia debitamente giustificata.
- b) creazione di sistemi d'informazione europei: sviluppo, manutenzione, funzionamento e controllo della qualità di componenti unionali dei sistemi d'informazione europei di cui al punto 1 dell'allegato e dei nuovi sistemi d'informazione europei istituiti a norma della legislazione dell'Unione, al fine di connettere efficacemente tra di loro le autorità fiscali;
- c) attività di formazione comuni: azioni di formazione sviluppate congiuntamente per sostenere le competenze professionali e le conoscenze necessarie in materia fiscale.

Le risorse per le azioni ammissibili di cui al presente articolo sono attribuite in modo bilanciato e proporzionalmente ai bisogni reali di dette azioni. Nel valutare il programma la Commissione accerta la necessità di inserire dei massimali di bilancio per le varie azioni ammissibili.

Articolo 8

Disposizioni di attuazione specifiche per le azioni congiunte

1. La partecipazione alle azioni congiunte di cui all'articolo 7, lettera a), è su base volontaria.
2. I paesi partecipanti garantiscono che siano designati a partecipare alle azioni congiunte funzionari con profilo e qualifiche adeguati, incluse le competenze linguistiche.
3. I paesi partecipanti adottano, se del caso, le misure necessarie per sensibilizzare in merito a tali azioni congiunte e garantire che i risultati prodotti vengano utilizzati.

Articolo 9

Disposizioni di attuazione specifiche per i sistemi d'informazione europei

1. La Commissione e i paesi partecipanti assicurano che i sistemi d'informazione europei di cui al punto 1 dell'allegato siano sviluppati, utilizzati e adeguatamente mantenuti.
2. La Commissione, di concerto con i paesi partecipanti, coordina gli aspetti dell'istituzione e del funzionamento delle componenti unionali e non unionali dei sistemi e delle infrastrutture di cui al punto 1 dell'allegato che sono necessari a garantirne l'operabilità, l'interconnettività e il costante miglioramento.
3. Il ricorso dei paesi non partecipanti alle componenti unionali dei sistemi d'informazione europei di cui al punto 1 dell'allegato è disciplinato da accordi con tali paesi che si dovranno concludere in conformità all'articolo 218, TFUE.

Articolo 10

Disposizioni di attuazione specifiche per le attività di formazione comuni

1. La partecipazione alle attività di formazione comuni di cui all'articolo 7, lettera c), è su base volontaria.
2. I paesi partecipanti garantiscono che siano designati a partecipare alle attività di formazione comuni funzionari con profilo e qualifiche adeguati, incluse le competenze linguistiche.
3. Ove opportuno, i paesi partecipanti integrano nei propri programmi di formazione nazionali contenuti di formazione sviluppati congiuntamente, tra cui moduli di apprendimento online (e-learning), programmi di formazione e norme in materia di formazione convenute di comune accordo.

Capo III

Quadro finanziario

Articolo 11

Quadro finanziario

1. [La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma ammonta a 234 370 000 EUR (ai prezzi attuali).]
2. L'allocazione finanziaria per il programma può coprire anche le spese relative alle attività preliminari, di monitoraggio, di controllo, di revisione contabile e di valutazione che sono periodicamente richieste per la gestione del programma e il raggiungimento dei suoi obiettivi; in particolare studi, riunioni di esperti, attività di informazione e comunicazione legate agli obiettivi del presente regolamento, spese legate alle reti informatiche per l'elaborazione e lo scambio delle informazioni, insieme a tutte le altre spese tecniche e di assistenza amministrativa sostenute dalla Commissione per la gestione del programma.

La percentuale della spesa amministrativa non supera di norma il 5% del costo complessivo del programma.

Articolo 12
Tipi di intervento

1. La Commissione attua il programma in conformità del regolamento finanziario.
2. Il sostegno finanziario dell'Unione per le attività di cui all'articolo 7 assume la forma di:
 - (1) sovvenzioni;
 - (2) contratti di appalto pubblico;
 - (3) rimborso dei costi sostenuti dagli esperti esterni di cui all'articolo 4.
3. Il tasso di cofinanziamento per le sovvenzioni sarà pari al 100% dei costi ammissibili laddove questi ultimi corrispondano alle spese di viaggio e ai costi per l'alloggio, ai costi correlati all'organizzazione di eventi e alle diarie. Tale tasso si applica a tutte le azioni ammissibili ad eccezione dei gruppi di esperti. Per questa categoria di azioni ammissibili, i programmi di lavoro annuali indicano il tasso di cofinanziamento applicabile laddove queste azioni richiedano la concessione di sovvenzioni.
4. Le componenti unionali dei sistemi d'informazione europei sono coperte dal bilancio del programma. I paesi partecipanti sostengono in particolare i costi di acquisizione, sviluppo, installazione, manutenzione e funzionamento giornaliero delle componenti non unionali dei sistemi d'informazione europei.

Articolo 13

Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

1. La Commissione adotta provvedimenti opportuni volti a garantire che, nella realizzazione delle azioni finanziate ai sensi del presente regolamento, gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati mediante l'applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, mediante controlli efficaci e, ove fossero rilevate irregolarità, mediante il recupero delle somme indebitamente versate e, se del caso, sanzioni amministrative e finanziarie effettive, proporzionate e dissuasive.
2. La Commissione o i suoi rappresentanti e la Corte dei conti hanno potere di revisione contabile, esercitabile sulla base di documenti e sul posto, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, contraenti e subcontraenti che hanno ottenuto finanziamenti dell'Unione nell'ambito del presente programma.
3. L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può condurre indagini, comprese ispezioni e verifiche sul posto, in conformità alle disposizioni e alle procedure di cui al regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 maggio 1999 e del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 dell'11 novembre 1996 relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità¹ nell'ottica di stabilire se vi sia stata frode, corruzione o altra attività illecita che leda gli interessi finanziari dell'Unione europea in relazione ad un accordo di sovvenzione o ad una decisione di sovvenzione o a un contratto che implicino finanziamenti dell'Unione.

¹ GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

Capo IV

Competenze di esecuzione

Articolo 14

Programma di lavoro

Ai fini dell'attuazione del programma la Commissione adotta programmi di lavoro annuali che fissano gli obiettivi da perseguire, i risultati attesi, il metodo di attuazione e il relativo importo totale. Essi contengono inoltre una descrizione delle azioni da finanziare, un'indicazione degli importi stanziati per ciascuna tipologia di azione e un calendario di attuazione orientativo. Per quanto riguarda le sovvenzioni, i programmi di lavoro includono le priorità, i criteri di valutazione fondamentali e il tasso massimo di cofinanziamento. Tale atto di esecuzione si basa sui risultati degli anni precedenti ed è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 15, paragrafo 2.

Articolo 15

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Capo V

Monitoraggio e valutazione

Articolo 16

Monitoraggio delle azioni del programma

1. La Commissione, di concerto con i paesi partecipanti, effettua un monitoraggio del programma e delle relative azioni.

2. La Commissione e i paesi partecipanti stabiliscono indicatori qualitativi e quantitativi e, se necessario, aggiungono nuovi indicatori nel corso del programma. Gli indicatori sono usati per misurare gli effetti del programma a fronte di valori di riferimento predefiniti.
3. La Commissione rende pubblici l'elenco degli indicatori e l'esito del monitoraggio.
4. I risultati del monitoraggio sono usati per la valutazione del programma.

Articolo 17

Valutazione e revisione

1. La Commissione trasmette al Parlamento e al Consiglio una valutazione intermedia e una finale per quanto attiene agli aspetti indicati nei paragrafi 2 e 3. I risultati si utilizzano per decidere in merito a un possibile rinnovo, a una modifica o una sospensione dei programmi successivi. Un valutatore esterno indipendente effettua tali valutazioni.
2. Entro la metà del 2018 la Commissione redige una relazione di valutazione intermedia sul raggiungimento degli obiettivi delle azioni del programma, sull'efficienza dell'utilizzo delle risorse e sul valore aggiunto europeo del programma. Tale relazione, inoltre, verte sulla semplificazione, sulla costante rilevanza degli obiettivi e sul contributo del programma alle priorità dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.
3. Entro la fine del 2021 la Commissione redige una relazione di valutazione finale sugli aspetti indicati al paragrafo 2 nonché sull'impatto a lungo termine e sulla sostenibilità degli effetti del programma.
4. I paesi partecipanti forniscono, su richiesta della Commissione, tutti i dati e le informazioni rilevanti al fine di contribuire alla stesura delle relazioni di valutazione intermedia e finale della Commissione.

Capo VI
Disposizioni finali

Articolo 18

Abrogazione

La decisione n. 1482/2007/CE è abrogata a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Tuttavia, gli obblighi finanziari connessi ad iniziative perseguite nell'ambito della suddetta decisione continuano ad essere disciplinati dalla stessa fino al loro completamento.

Articolo 19

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

ALLEGATO

Sistemi d'informazione europei e relative componenti unionali

1. I sistemi d'informazione europei sono i seguenti:
 - (1) rete comune di comunicazione/interfaccia comune di sistema (CCN/CSI – CCN2), CCN mail3, CSI bridge, http bridge, CCN e LDAP e strumenti correlati, portale web CCN, monitoraggio CCN;
 - (2) sistemi di supporto, in particolare lo strumento di configurazione delle applicazioni per CCN, lo strumento per le relazioni sulle attività (ART2), la gestione elettronica di progetti online della DG TAXUD (TEMPO), lo strumento di gestione dei servizi (SMT), il sistema di gestione degli utenti (UM), il sistema BPM, il cruscotto di disponibilità e AvDB, il portale per la gestione dei servizi informatici, lo strumento di gestione delle guide e dell'accesso degli utenti;
 - (3) spazio di informazione e comunicazione del programma (PICS);
 - (4) i sistemi relativi all'IVA, in particolare il Sistema di scambio di informazioni sull'IVA (VIES) e il rimborso IVA, compresa l'applicazione iniziale VIES, lo strumento di monitoraggio VIES, il sistema statistico sull'imposizione fiscale, il VIES sul web, lo strumento di configurazione VIES sul web, gli strumenti di verifica del VIES e del rimborso IVA, gli algoritmi numerici dell'IVA, gli scambi di formulari elettronici sull'IVA, IVA sui servizi elettronici (VoeS); lo strumento di verifica VoeS, lo strumento di verifica dei formulari elettronici IVA (e-form), il mini sportello unico (MoSS);
 - (5) i sistemi relativi al recupero, in particolare e-form per il recupero di debiti, e-form per uno strumento uniforme per l'esecuzione (UIPE) e un modulo di notifica uniforme (UNF);

- (6) i sistemi relativi all'imposizione fiscale diretta, in particolare l'imposizione fiscale sui risparmi, lo strumento di verifica dell'imposizione fiscale sui risparmi, e-form per l'imposizione fiscale diretta, il numero identificativo fiscale TIN sul web, gli scambi relativi all'articolo 8 della direttiva 2011/16/UE e gli strumenti di verifica correlati;
- (7) altri sistemi relativi all'imposizione fiscale, in particolare il database delle imposte in Europa (TEDB);
- (8) i sistemi relativi alle accise, in particolare il sistema di scambio dei dati relativi alle accise (SEED), il sistema informatizzato per i movimenti e i controlli dei prodotti soggetti ad accisa EMCS, e-form MVS, l'applicazione per i test (TA);
- (9) altri sistemi centrali, in particolare, il sistema d'informazione e comunicazione degli Stati membri in materia di fiscalità (TIC), il sistema di verifica self-service (SSTS), il sistema delle statistiche relative all'imposizione fiscale, l'applicazione centrale per i moduli web, i servizi centrali/il sistema di informazione sulla gestione per le accise (CS/MISE).

2. Le componenti unionali dei sistemi d'informazione europei sono:

- (1) le risorse informatiche come l'hardware, i software e le connessioni in rete dei sistemi, compresa l'infrastruttura di dati correlata;
- (2) i servizi informatici necessari a sostenere lo sviluppo, la manutenzione, il miglioramento e il funzionamento dei sistemi;
- (3) e ogni altro elemento che, per motivi di efficienza, sicurezza e razionalizzazione, venga individuato dalla Commissione come comune ai paesi partecipanti.

**PROGETTO DI DICHIARAZIONE DEGLI STATI MEMBRI
DA ISCRIVERE NEL PROCESSO VERBALE DEL CONSIGLIO
CHE ADOTTERA' FORMALMENTE IL REGOLAMENTO FISCALIS 2020**

In considerazione dell'importanza di una piena partecipazione di tutti i paesi partecipanti ad azioni congiunte e al fine di realizzare completamente gli obiettivi del programma, gli Stati membri dichiarano di essere disposti a - allorché adottano posizioni in sede di comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 - cercare di mantenere l'attuale prassi di finanziare le sovvenzioni al 100% dei costi ammissibili laddove questi ultimi corrispondano alle spese di viaggio e ai costi per l'alloggio, ai costi correlati all'organizzazione di eventi e alle diarie.
